

ALBO

UNIONE DEI COMUNI
"Città della riviera del Brenta"
tra i comuni di Dolo e Fiesso D'Artico
sede in Dolo P.tta dei Storti, 11
Tel. 041/410769 – Fax 041/413027
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 59

PROTOCOLLO N. 1826/9

OGGETTO: Istituzione di zona riservata allo scuolabus comunale in via Canaletto a Dolo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta prot. n. 1826 del 07/04/2004 della Direzione Didattica Statale di Dolo per la regolamentazione della sosta dei veicoli davanti alla scuola dell'infanzia, in via Canaletto, al fine di garantire maggiore sicurezza ai bambini che usufruiscono dello scuolabus comunale;

Ravvisata la necessità di regolamentare la sosta dei veicoli in via Canaletto, nel Comune di Dolo, al fine di garantire la fermata dello scuolabus comunale;

Ritenuto di procedere in tal senso attraverso l'istituzione di una zona riservata alla fermata dello scuolabus comunale;

Visto l'art. 7 del D.L.vo n. 285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" n. 10 del 03/02/2003 con il quale viene nominato il sottoscritto responsabile del servizio di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

O R D I N A

Nel Comune di Dolo:

- 1) Di istituire una zona riservata alla fermata dello scuolabus comunale, antistante la scuola dell'infanzia di via Canaletto, della lunghezza di mt 10,00 comprensiva dello zona pavimentata davanti al passo carraio della scuola stessa;
- 2) L'Ufficio Tecnico settore lavori pubblici del Comune di Dolo è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;
- 3) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- 4) La Polizia Municipale e gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.
- 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg., ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. e art. 74 del relativo Regolamento, al Ministero dei Lavori Pubblici. Nonché, entro il medesimo termine dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/90, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.
- 6) A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

Dolo, il 19 APR 2004



IL COMANDANTE
Alberto Baratto